



Regione MARCHE

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20 – BANDO MISURA 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Sottomisura 13.1 – Pagamento compensativo per le zone montane

Operazione A) Pagamenti compensativi nelle zone montane

Obiettivi

La sottomisura è finalizzata a compensare in tutto o in parte gli agricoltori delle zone montane, per gli svantaggi a cui è esposta la produzione agricola a causa di vincoli naturali o altri specifici vincoli nella loro area di attività.

Destinatari del bando

Agricultori singoli o associati in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. .

Annualità

2018

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria ammonta a € 5.605.000,00 di quota FEASR, pari a € 13.000.000,00 di spesa pubblica per l'anno di impegno.

Scadenza per la presentazione delle domande

15/05/2018

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Giandiego Drago

tel. 0733-2932270. ___; giandiego.drago@regione.marche.it

Indice

| | | |
|-------------|--|-----|
| 1. | Definizioni | 4 |
| 2. | Obiettivi e finalità | 5 |
| 3. | Ambito territoriale | 5 |
| 4. | Dotazione finanziaria | 6 |
| 5. | Descrizione del tipo di intervento | 6 |
| 5.1. | Condizioni di ammissibilità all'aiuto | 6 |
| 5.1.1. | <i>Requisiti del soggetto richiedente</i> | 6 |
| 5.1.2. | <i>Requisiti dell'impresa</i> | 6 |
| 5.1.3. | <i>Requisiti del progetto</i> | 6 |
| 5.2. | Tipologia dell'intervento | 6 |
| 5.2.1. | <i>Impegni collegati al mantenimento del metodo di Agricoltura biologica</i> | 6 |
| 5.2.2. | <i>Combinazione di impegni e compatibilità con il I Pilastro della PAC e OCM</i> | 7 |
| 5.3. | Spese ammissibili | 7 |
| 5.4. | Importi ammissibili e percentuali di aiuto | 7 |
| 5.5. | Selezione delle domande di aiuto | 7 |
| 5.6. | Clausola di revisione | 7 |
| 5.7. | Trasferimento degli impegni | 7 |
| 6. | Fase di ammissibilità | 8 |
| 6.1. | Presentazione della domanda di sostegno | 8 |
| 6.1.1. | <i>Modalità di presentazione delle domande</i> | 8 |
| 6.1.2. | <i>Termini per la presentazione delle domande</i> | 10 |
| 6.1.2.1. | <i>Modifica Domanda iniziale</i> | 111 |
| 6.1.2.2. | <i>Modifica per ritiro parziale</i> | 11 |
| 6.1.2.3. | <i>Ritiro totale della domanda</i> | 12 |
| 6.1.3. | <i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità</i> | 12 |
| 6.1.4. | <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i> | 12 |
| 6.1.4.1. | <i>Errori sanabili o palesi</i> | 12 |
| 6.2. | Istruttoria di ammissibilità | 14 |
| 6.2.1. | <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i> | 14 |
| 6.2.1.1. | <i>Cause di inammissibilità</i> | 14 |
| 6.2.2. | <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i> | 14 |
| 6.2.3. | <i>Richiesta di riesame</i> | 14 |
| 6.2.4. | <i>Completamento istruttoria</i> | 15 |

| | |
|---|-----------|
| 6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilita' | 15 |
| 7. Fase di realizzazione e pagamento..... | 15 |
| 7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni | 15 |
| 7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento | 16 |
| 7.1.2. Ritiro totale della domanda..... | 16 |
| 7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento | 16 |
| 7.2. Erogazione dei premi | 17 |
| 7.3. Chiusura del procedimento amministrativo | 18 |
| 7.4. Controlli e sanzioni | 18 |
| 7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni..... | 18 |
| 7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi | 19 |
| 7.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità | 19 |

Allegati: **1 - Elenco dei prodotti e associazioni al gruppo di coltura**

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti.¹

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno;

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche;

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004;

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;

Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura;

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto;

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento;

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale².

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma;

¹ Cfr anche Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

² Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o delle UBA allevate;

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma;

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;

Uso: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;**Unità Tecnico-Economica (UTE):** è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti;

Unità Bestiame Adulto (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tale unità di misura deriva dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali in unità convenzionali (UBA) attraverso l'applicazione di coefficienti di conversione definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014;

2. Obiettivi e finalità

La sottomisura prevede il pagamento di un'indennità a favore degli agricoltori delle zone montane a sostegno del mantenimento dell'attività agricola. La presenza continuativa degli agricoltori che operano nelle aree montane e svantaggiate, garantisce un presidio del territorio, indispensabile per il mantenimento del paesaggio e per il mantenimento e la promozione di sistemi sostenibili di produzione agricola nelle aree interessate.

La sottomisura contribuisce quindi in maniera rilevante alla tutela della biodiversità (obiettivo trasversale ambiente), in relazione al mantenimento di una molteplicità di ambienti seminaturali favorevoli alla presenza sul territorio di una grande varietà biotica.

3. Ambito territoriale

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

4. Dotazione finanziaria

Per l'annualità è assegnato uno stanziamento iniziale di euro 13.000.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria dell'annualità di impegno delle domande di sostegno ammesse al finanziamento.

La dotazione finanziaria totale ammonta a € 5.605.500,00 di quota FEASR, pari a € 13.000.000,00 di spesa pubblica per l'annualità di cui al presente bando.

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare avanzamento finanziario della Misura e del Programma.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente

I destinatari del bando sono agricoltori singoli o associati, in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 come modificato dall'articolo 3 del Regolamento UE 2017/2393 (Regolamento Omnibus)..

Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.

5.1.2. Requisiti dell'impresa

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno:

1. le superfici oggetto della domanda di aiuto devono essere situate in zone montane della Regione Marche già individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3 e riportate in allegato al DDS/AEA n. 306 del 5/5/2016;
2. la superficie minima soggetta all'impegno deve essere di almeno 2,0 Ha di SAU;
3. le superfici devono essere condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale;
4. le superfici oggetto della domanda di aiuto devono risultare in godimento alla data del 15/05/2018.

5.1.3. Requisiti del progetto

Non è prevista la presentazione di un progetto aziendale.

5.2. Tipologia dell'intervento

5.2.1. Impegni collegati all'attuazione della Misura

Il beneficiario del sostegno è compensato solo se:

- a. mantiene l'obbligo di coltivazione delle superfici aziendali nell'anno di competenza. Tale impegno annuale decorre dal giorno **15 maggio 2018**;
- b. svolge l'attività minima così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4, comma c-iii) che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla

coltivazione, dal DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e dalle disposizioni regionali³.

5.2.2. *Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR*

La presente misura è compatibile con gli altri interventi del PSR.

5.3. **Spese ammissibili**

L'importo del premio Euro/ettaro viene corrisposto alle colture indicate nell'Allegato n. 1 al bando: "Elenco dei prodotti e associazioni al gruppo di coltura".

5.4. **Importi ammissibili e percentuali di aiuto**

L'importo del pagamento è pari a 200 €/ettaro di SAU eleggibile. Il premio è concesso a parziale compensazione dello svantaggio derivante dall'ubicazione delle aziende in zone montane.

Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 400 euro.

È stabilita la seguente digressività delle indennità corrisposte:

- 100% della indennità calcolata sui primi 30 ettari di SAU;
- 50% della indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e fino ad un massimo di 60 ettari;
- nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i primi 60 ettari.

Ai fini del rispetto della condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificialmente l'azienda agricola. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

5.5. **Selezione delle domande di aiuto**

L'intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

5.6. **Clausola di revisione**

L'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 non prevede l'applicazione della clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi del presente bando.

5.7. **Trasferimento degli impegni**

Il beneficiario che, nel corso del periodo annuale di impegno, trasferisce, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, mantiene il diritto al sostegno solo a condizione che il soggetto subentrante sia agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e assuma a suo carico l'impegno di coltivazione della superficie aziendale per il restante periodo.

Il trasferimento dell'azienda comporta:

- per il cedente l'obbligo di comunicare alla SDA (Struttura Decentrata Agricoltura), entro il termine di **due**

³ Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"; DGR 1591 del 28 dicembre 2017.

mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta;

- per il subentrante l'obbligo di inoltrare tramite PEC (in Pdf immutabile) alla SDA l'apposito modello predisposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) contenente l'obbligo di mantenere l'impegno per la durata residua. Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario".

Il mancato assolvimento di tali obblighi e in particolare la mancata assunzione da parte del subentrante dell'impegno per il periodo residuo comporta la decadenza della domanda e l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario degli aiuti precedentemente percepiti.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda di sostegno

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento⁴.

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

La presentazione della domanda di indennità compensativa, che è contestualmente una domanda di sostegno e pagamento, avviene in due fasi successive.

Fase 1 – presentazione su SIAN

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega per la presentazione della domanda; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale.

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), completa la fase di compilazione della domanda secondo le procedure operative attualmente previste da Agea, salvo aggiornamenti a cui dovrà attenersi.

Nel caso della modalità **a)**: Il **CAA** mandatario stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea che resta

⁴ L. 241/90 art.2

agli atti del richiedente, depositata presso il CAA e disponibile per ogni eventuale verifica da parte dell'AdG, e procede infine con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Nel caso della modalità **b)**: **Il Libero Professionista** abilitato stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea e procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

Modalità alternativa, facoltativa, di rilascio con firma elettronica mediante codice OTP

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento emanate da Agea per l'anno 2018 prevedono, oltre alla firma autografa del produttore sul modello cartaceo, come sopra descritto, anche la possibilità di firma elettronica mediante codice OTP, per il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato).

Per il produttore che intende partecipare al presente bando, l'adozione della firma elettronica è una scelta facoltativa, alternativa alla firma autografa del modello cartaceo.

Attivando la modalità OTP, il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

I dettagli operativi della firma elettronica, a cui è necessario attenersi, sono pubblicati sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Fase 2 – presentazione su SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale)

L'utente abilitato completa l'iter di presentazione, a pena d'inammissibilità, attraverso la compilazione della sezione relativa ai dati identificativi della domanda, la sottoscrizione della dichiarazione di conferma (predisposta), il caricamento in allegato nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it> di copia digitale della domanda in pdf rilasciata nel SIAN e il rilascio a sistema, come di seguito descritto:

1 - Compilazione dell'apposita pagina predisposta per il caricamento ove si riporta:

1. Anagrafica della ditta (precaricata da fascicolo [incluso indirizzo pec]);
2. ID della domanda di sostegno presentata su SIAN;
3. Misura e Sottomisura cui si aderisce;
4. Tipologia di domanda (iniziale, modifica)
5. SDA di competenza presso cui è stata rilasciata la domanda su SIAN;

2 - Sottoscrizione da parte del beneficiario, in formato digitale mediante specifica Smart card (Carta Raffaello) o altra carta servizi abilitata al sistema, della dichiarazione:

- ✓ di aver provveduto alla presentazione telematica su SIAN della domanda sopra identificata con l'ID (barcode univoco);
- ✓ nel caso di domanda presentata tramite CAA: di aver sottoscritto con firma autografa il modello cartaceo, che resta disponibile depositato presso il CAA mandatario SI _ NO _;
- ✓ nel caso di presentazione tramite libero professionista: che l'istanza caricata nel SIAR per via telematica rappresenta la copia digitale della domanda cartacea sottoscritta con firma autografa, SI _ NO _;

- ✓ in alternativa ai punti precedenti (sia per i CAA che per i liberi professionisti), di aver adottato la modalità alternativa di firma elettronica e rilascio con OTP SI _ NO _
- ✓ di confermare che quanto contenuto nella domanda, incluse le dichiarazioni e gli impegni che si intendono integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

È a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema SIAR della carta servizi che intendono utilizzare.

3 - Caricamento in allegato di copia della domanda rilasciata su SIAN, nei seguenti formati :

- nel caso in cui l'utente abilitato sia il CAA, il formato è quello standard, cioè il solo pdf della domanda senza firma; in caso di firma OTP deve essere caricato il pdf della domanda rilasciata su SIAN con l'identificativo della firma OTP;
- nel caso in cui l'utente abilitato sia il Libero Professionista è obbligatorio (salvo il caso di firma OTP) caricare la domanda come scansione del modello cartaceo (copia per immagine) recante la firma autografa, corredata anche dalla scansione del documento di identità; in caso di firma OTP deve essere invece caricato il pdf della domanda rilasciata su SIAN con l'identificativo della firma OTP.
- **4** - Rilascio telematico su SIAR dei documenti sopra descritti.

Ciascuna domanda di sostegno verrà contraddistinta da un identificativo attribuito da SIAR.

L'iter di presentazione della domanda pertanto sarà completato, **a pena inammissibilità** con la compilazione, la sottoscrizione e il rilascio a sistema del modello SIAR.

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande

La *domanda iniziale* deve essere presentata su SIAN entro il termine del **15/05/2018**.

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine fissato e quindi fino all'**11/06/2018**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno pertanto essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le *domande iniziali*:

- presentate oltre il termine dell'11/06/2018;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda iniziale, inoltre, deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre il **24/07/2018**. Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.1 Modifica Domanda iniziale

E' possibile presentare una "domanda di modifica"⁵ della domanda iniziale, fino al 31/05/2018, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Occorre indicare, nel campo "in sostituzione della domanda", il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire.

Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31/05/2018 comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al 11/06/2018.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica:

- presentate oltre il termine del 11/06/2018;
- che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda di modifica, inoltre, deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre il 24/07/2018. Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.2 Modifica per ritiro parziale

Una domanda di modifica per ritiro parziale⁶ permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN .

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

⁵ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

⁶ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica per ritiro parziale:

- pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco,
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda per ritiro parziale deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione su SIAN. Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.3 Ritiro totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

La compilazione e presentazione dell'istanza di ritiro totale è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN .

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutando gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di alcuna documentazione.

6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente

può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”⁽⁷⁾)

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda).

NON si considera errore palese:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata **OBBLIGATORIA** per l’ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso.

Delega, variazioni e integrazioni

Il richiedente ha facoltà di delegare alcune attività, relative alla propria istanza, ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto delegato;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno.

Tali comunicazioni devono essere valutate in base alle informazioni fornite.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC⁸.

⁷ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l’autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

⁸ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la

6.2. Istruttoria di ammissibilità

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, il mantenimento degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa AGEA/OP, nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 180 giorni⁹ decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dal Bando;
- domande non sottoscritte secondo le modalità previste al capitolo 6.1;
- erranee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione (cfr paragr. 6.1.4.1.);

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità della domanda si provvederà all'invio, al richiedente, della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine perentorio di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3).

6.2.3. Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM¹⁰), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M.

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento.

semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

⁹ In caso di ritardo, decorrenti dal giorno di apertura delle funzionalità SIAN

¹⁰ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati e deve contenere l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè :

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4. Completamento istruttoria

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, entro i 10 giorni successivi alla ricezione degli elenchi provinciali e, comunque, entro il termine del procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente responsabile di Misura.

6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e parzialmente ammissibili è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di legge:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato.

7. Fase di realizzazione e pagamento

Ciascuna domanda presentata ai sensi del presente bando ha il valore congiunto sia di domanda di sostegno che di domanda di pagamento. La valutazione istruttoria della ammissibilità della domanda di sostegno è delegata alla Regione Marche mentre l'Organismo Pagatore AGEA ha la competenza sulla domanda di pagamento.

7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2018 sono i seguenti,:

- a) 15/05/2018 per le "domande iniziali";
- b) 31/05/2018, per le "domande di modifica";
- c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

La data di caricamento della domanda, e della sottoscrizione degli impegni ivi contenuti, alla Regione Marche è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAR, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.

I termini per la trasmissione delle domande su SIAR per la campagna 2018 sono i seguenti:

a) 24/07/2018 per le “domande iniziali”;

b) 24/07/2018, per le “domande di modifica”;

c) per le “domande di modifica (ritiro parziale)”, il termine coincide con il decimo giorno successivo alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento

Le domande iniziali possono essere presentate su SIAN con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15/05/2018. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 11/06/2018 sono irricevibili.

la presentazione di una “domanda di modifica” oltre il termine del 31/05/2018 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11/06/2018.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 11/06/2018 sono irricevibili.

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non è invece prevista la presentazione tardiva delle domande alla Regione Marche, attraverso il caricamento su SIAR. I termini di scadenza riportati ai paragrafi 6.1.2. e 7.1. sono perentori ed il loro mancato rispetto determina l'inammissibilità della domanda.

7.1.2. Ritiro totale della domanda

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al pagamento del sostegno, occorre far presente quanto segue:

1. se le aziende non sono state selezionate nel campione:

- il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione estratto per il controllo in loco;

2. se le aziende fanno parte del campione:

- l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (a campione e non), un anticipo fino al 85% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

L'anticipo deve essere versato a partire dal 16 ottobre dell'anno di riferimento ed entro il 1° dicembre.

Tale possibilità resta comunque condizionata all'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore Agea.

Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
 - controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio. AGEA verifica inoltre, per le misure connesse alle superfici, la validità dei titoli di conduzione alla data del 11 novembre della campagna in corso;
 - verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
 - verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
 - controlli specifici previsti per la misura.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il D.M. n. 1867 del 18/01/2018.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

7.2. Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte con procedura automatizzata da Agea/Sian in caso di:

- Pagamento totale del premio richiesto;
- Pagamento parziale del premio richiesto per l'applicazione di riduzioni conseguenti ai controlli previsti dalla procedura automatizzata;

oppure predisposte dalla Regione Marche, negli altri casi che determinano un pagamento parziale.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario con la presentazione della domanda; gli impegni decorrono dal giorno di scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda, cioè dalla data del 15 maggio 2018.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico. Il pagamento dell'aiuto vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La comunicazione del provvedimento di chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo viene effettuata dalla Regione.

La comunicazione del provvedimento individuale di chiusura, con esito negativo, del procedimento amministrativo, e del provvedimento collettivo di chiusura dei procedimenti amministrativi, con esito parzialmente positivo, viene effettuata dalla Regione. La pubblicazione sul sito istituzionale www.norme.marche.it dei provvedimenti relativi ai beneficiari ammessi parzialmente vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

7.4. Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo atto della G.R., in attuazione del DM prot. n. 1867 del 18 gennaio 2018;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19bis del regolamento 640/2014 e successive mod. e integr.;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto dall'art. 19bis del regolamento 640/2014.

Riduzioni ed esclusioni

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Il presente bando della Misura 13.1 è costituito da un unico gruppo coltura in quanto è prevista una sola aliquota d'aiuto per le superfici ammissibili, alla quale si applicano le riduzioni previste dalle fasce di digressività.

«1. Se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata per i regimi di aiuto di cui al titolo III, capi 1, 2, 4 e 5, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le misure di sostegno di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 18 del presente regolamento, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari. La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

2. Se nessuna sanzione amministrativa è stata irrogata al beneficiario a norma del paragrafo 1 a seguito della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata.

3. Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta conformemente al paragrafo 2 e un'altra sanzione amministrativa di cui al presente articolo e all'articolo 21 deve essere irrogata nei suoi confronti nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa calcolata in conformità al paragrafo 1 è stata ridotta a norma del paragrafo 2.

4. Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.»;

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla superficie o al numero di animali, l'aiuto viene ridotto o negato.

7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

7.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

I provvedimenti regionali di autorizzazione al pagamento sono pubblicati sul sito www.norme.marche.it e sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale>, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Allegati: 1 - Elenco dei prodotti e associazioni al gruppo di coltura.
2 – Istruzioni operative SIAN relative alla firma elettronica